



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1266 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che abroga il regolamento (CE) n. 2494/96 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1267 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1268 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1269 della Commissione, del 13 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 per quanto concerne il ritiro delle arachidi provenienti dagli Stati Uniti d'America dall'elenco dei controlli pre-esportazione approvati riguardo alle aflatossine⁽¹⁾** 9

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti (GU L 202 del 28.7.2016)** 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1266 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

che abroga il regolamento (CE) n. 2494/96 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata («NC») allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2494/96 della Commissione ⁽³⁾ ha classificato un «Foglio di polietilene tereftalato, di spessore inferiore o uguale a 10 micrometri, rivestito di inchiostro termografico, in rotoli di larghezza 62 cm» nella voce 3215 della nomenclatura combinata come «Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide». La classificazione del prodotto alla voce 3215 è stata basata sulla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, ma la motivazione non entra nei dettagli per quanto riguarda le possibili voci da prendere in considerazione nell'applicazione della regola generale 3 b). In particolare, non vengono specificati i motivi dell'esclusione della voce 9612, che comprende, oltre ai cuscinetti per timbri, «nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri inchiostrotori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce».
- (3) Il regolamento (CE) n. 2494/96 riguarda i cosiddetti «rotoli di grandi dimensioni» che non sono prodotti pronti all'uso, ma che sono in realtà rotoli di lunghezza considerevole che non possono essere inseriti in una macchina da scrivere o in una macchina analoga senza un'ulteriore fase del processo di fabbricazione. Questa informazione non figura nella descrizione del prodotto riportata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2494/96 e la sua mancanza può portare a errori nella classificazione tariffaria dei nastri inchiostriati pronti all'uso. I nastri inchiostriati pronti all'uso devono essere classificati nella voce 9612.
- (4) Poiché il prodotto interessato dal regolamento (CE) n. 2494/96 non è più disponibile sul mercato, detto regolamento non è più considerato necessario. La maggior parte dei nastri inchiostriati attualmente disponibili sul mercato, compresi quelli dotati di lunghezza e larghezza considerevoli, può essere utilizzata direttamente se inserita in una macchina da scrivere o in una macchina analoga, senza un'ulteriore fase del processo di fabbricazione. Inoltre, sarà redatta una nota esplicativa delle sottovoci NC da 9612 10 10 a 9612 10 80 («nastri inchiostrotori») per fornire orientamenti sulla classificazione tariffaria dei nastri inchiostriati.
- (5) È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2494/96 al fine di evitare possibili discrepanze nella classificazione tariffaria dei nastri inchiostriati e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2494/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GUL 338 del 28.12.1996, pag. 38).

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2494/96 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale*

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1267 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto sotto forma di fine polvere inodore bianca costituita da microsfele (dimensione delle particelle < 10 µm) con una densità di circa 2,1-2,5 g/cm³</p> <p>Le microsfele sono costituite da nefelina o sienite-nefelinica riscaldata per conferire al materiale una forma più ellittica e smussarne i margini ruvidi. In seguito a questo processo la nefelina o sienite-nefelinica forma una superficie vetrosa. La nefelina e la sienite-nefelinica sono alluminosilicati di sodio e di potassio.</p> <p>Il prodotto è utilizzato come additivo per vernici, rivestimenti e pellicole, al fine di ridurre i livelli di composti organici volatili, aumentare i tassi di carico, migliorare la durezza e aggiungere resistenza all'opacizzazione, allo sfregamento e all'abrasione.</p>	2842 10 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2842 e 2842 10 00.</p> <p>La classificazione alla voce 2529 è esclusa, in quanto la superficie vetrosa della nefelina o sienite-nefelinica indica che la sua struttura cristallina è stata modificata dal procedimento termico (cfr. nota 1 del capitolo 25 e anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 25, considerazioni generali, secondo paragrafo).</p> <p>La classificazione alla voce 2621 è esclusa in quanto il prodotto non è né una scoria né una cenere e nemmeno un residuo proveniente dall'incenerimento di rifiuti urbani.</p> <p>La classificazione alla voce 3816 è esclusa in quanto non vi è alcuna aggiunta di leganti (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3816, primo paragrafo).</p> <p>La classificazione alla voce 3824 è esclusa dato che la voce che fornisce la descrizione più specifica va preferita alle voci di portata più generale.</p> <p>La classificazione alla voce 6806 è esclusa in quanto il prodotto non è un prodotto minerale espanso.</p> <p>La classificazione alla voce 6815 è esclusa in quanto il prodotto non è un lavoro di pietre o di altre materie minerali, bensì è un materiale accessorio utilizzato nella fabbricazione di articoli.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 2842 10 00 come silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1268 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto in forma di perline di cera bianca con un diametro di circa 1 mm, ottenute da olio di palma raffinato.</p> <p>Il prodotto è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stearina di palma solida idrogenata, — stearina di palma solida non idrogenata, — sbiancante ottico (circa 0,01 % in peso). <p>La stearina di palma ottenuta da olio di palma è sottoposta a un frazionamento in più fasi e la stearina solida (frazione solida) è separata dalla stearina liquida. Una parte della stearina solida è poi sottoposta a un processo di idrogenazione e miscelata con la parte non idrogenata della stearina solida e con uno sbiancante ottico. Il prodotto ottenuto è successivamente sottoposto a un processo di trasformazione in perline.</p> <p>Il prodotto presenta le caratteristiche delle cere ed è utilizzato come materia prima per la fabbricazione di candele.</p> <p>Il punto di gocciolamento è $59,2 \pm 0,5$ °C e la viscosità misurata con un viscosimetro rotazionale non supera 10 Pa.s a una temperatura di 10 °C al di sopra del punto di gocciolamento.</p> <p>Il prodotto è confezionato in sacchi da 25 kg.</p>	<p>3404 90 00</p>	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5, primo capoverso, lettera a), del capitolo 34 e dal testo dei codici NC 3404 e 3404 90 00.</p> <p>La classificazione alla voce 1516 è esclusa perché il prodotto è una miscela di stearina solida idrogenata e non idrogenata. Il prodotto ha subito una preparazione che va oltre l'ambito della voce 1516 e non è né un olio né un grasso. Inoltre, la presenza dello sbiancante ottico esclude il prodotto dalla voce 1516.</p> <p>La classificazione alla voce 1517 è esclusa perché il prodotto non è una miscela o una preparazione alimentare della voce 1517.</p> <p>La classificazione alla voce 1521 è esclusa perché il prodotto è composto principalmente di stearina di palma, che è un trigliceride.</p> <p>Conformemente alla nota 5, primo capoverso, lettera a), del capitolo 34, i prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua, sono contemplati dalla voce 3404. Il prodotto soddisfa inoltre i criteri della cera artificiale (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 3404, lettera A).</p> <p>Il prodotto va pertanto classificato al codice NC 3404 90 00 fra le altre cere artificiali e le cere preparate.</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1269 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 per quanto concerne il ritiro delle arachidi provenienti dagli Stati Uniti d'America dall'elenco dei controlli pre-esportazione approvati riguardo alle aflatossine****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 della Commissione ⁽²⁾ approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine.
- (2) L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che possono essere approvati i controlli specifici pre-esportazione che un paese terzo effettua su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso l'Unione europea al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti dell'Unione. Tale approvazione può essere concessa a un paese terzo soltanto se un audit dell'Unione europea ha dimostrato che i mangimi o gli alimenti esportati verso la stessa soddisfano i requisiti dell'Unione ovvero requisiti equivalenti, e se i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio sono ritenuti sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d'identità e fisici stabiliti dalla normativa dell'UE. I controlli pre-esportazione effettuati dalle autorità degli Stati Uniti d'America (USA) riguardanti le aflatossine nelle arachidi sono stati approvati dall'UE nel 2008.
- (3) Dalla metà del 2016 è stato osservato un aumento dei casi di non conformità riguardo alla presenza di aflatossine nelle arachidi provenienti dagli USA. Le autorità statunitensi sono state informate e si sono impegnate a porre rimedio alla situazione. È stato tuttavia constatato che la situazione non è migliorata.
- (4) Si può pertanto concludere che le condizioni che hanno portato all'approvazione dei controlli pre-esportazione non sono più soddisfatte ed è pertanto opportuno rimuovere le arachidi provenienti dagli Stati Uniti dall'elenco dei controlli pre-esportazione approvati. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 della Commissione, del 19 giugno 2015, che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine (GU L 156 del 20.6.2015, pag. 2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/949 la voce seguente è soppressa:

Alimento	Codice NC	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Micotossina	Frequenza dei controlli fisici (%) al momento dell'importazione
«— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Stati Uniti d'America	Aflatossine	< 1»
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 202 del 28 luglio 2016)

Pagina 11, allegato II, punto 1) che modifica l'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91, sesto capoverso in corrispondenza della voce «Equilibrato», seconda frase:

anziché: «Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e/o quella dell'attributo piccante non superano di 2 punti la mediana del fruttato.»

leggasi: «Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro o quella dell'attributo piccante superano di 2 punti la mediana del fruttato.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT